

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1966

(101^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (211) (D'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1920
MARTINELLI, *relatore* 1920

« Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca » (1151) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1919, 1920
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1920
BANFI, *relatore* 1919
BERTOLI 1919
MARTINELLI 1919

« Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro » (1639) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1917, 1918
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1918

CONTI Pag. 1918
FERRERI, *relatore* 1917, 1918
FORTUNATI 1918
GIGLIOTTI 1918

« Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (1651) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1914, 1916, 1917
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1916, 1917
BERTOLI 1915
FERRERI, *relatore* 1914
GIGLIOTTI 1916, 1917
MACCARRONE 1917
MARTINELLI 1914, 1915
PELLEGRINO 1915, 1916, 1917

La seduta è aperta alle ore 17,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Conti, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Maccarrone, Martinelli, Militerni, Parri, Pellegrino, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore De Luca Angelo è sostituito dal senatore Rosati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (1651) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRERI, *relatore* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 31 luglio 1954, n. 599, consentì che dei tre tipi di maresciallo esistenti in ogni arma dell'Esercito (marescialli maggiori, marescialli ordinari e marescialli capi) soltanto quelli di grado superiore potessero essere trasferiti in un ruolo speciale per mansioni d'ufficio, con il conseguente trattenimento in servizio fino al sessantesimo anno di età. Successivamente, la disposizione venne estesa anche ai marescialli ordinari e ai marescialli capi.

Per quanto riguarda la Guardia di finanza, la possibilità di essere destinati al ruolo speciale per mansioni di ufficio era, fino a questo momento, limitata ai soli marescialli maggiori. Con il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame si vuole appunto estendere tale possibilità anche ai marescialli ordinari e ai marescialli capi della Guardia di finanza. Il provvedimento si propone, poi, di aumentare l'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio della Guardia di finanza, portandolo da 250 a 380 unità. Questi erano i fini cui mirava il testo originario presentato dal Governo. La Camera dei deputati lo ha però modificato estendendone la portata con l'introduzione di alcuni articoli riguardo ai quali nutro serie perplessità e che, fin da questo momento, consiglio alla

Commissione di non approvare. Infatti con gli articoli 3 e 4 (sia pure in analogia a quanto è stato fatto per le altre Armi) si vogliono mettere in condizione i marescialli capi ed i marescialli ordinari della Guardia di finanza di passare nel ruolo speciale dalla data del 10 giugno 1964. A me sembra che con queste norme si verrebbero a richiamare in servizio persone che, al momento attuale, sono in condizioni diverse, cosa che verrebbe a sconvolgere la situazione attuale creando serie difficoltà per quel che riguarda l'allineamento degli aventi diritto tra quelli tuttora in servizio e quelli che dal servizio sono usciti. Ma, a questo inconveniente se ne aggiunge un altro: quello del maggior onere derivante appunto dalla possibilità di rientrare retroattivamente dal giugno 1964. La Camera dei deputati ha ritenuto di far fronte a questo maggior onere di 22 milioni e mezzo con l'articolo 5 il quale prevede la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1966. Faccio osservare alla Commissione che questo capitolo 1189 è destinato a tutt'altra cosa e cioè all'indennità ed al rimborso spese di trasporto per trasferimento del personale militare e, quindi, non ha nulla a che vedere con le spese di personale che si verrebbero ad aggiungere al bilancio per effetto del disegno di legge all'esame.

Per questi motivi, dunque, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo originariamente presentato dal Governo, sopprimendo pertanto gli articoli 3, 4 e 5, introdotti dall'altro ramo del Parlamento.

MARTINELLI. Anch'io concordo con il relatore per la soppressione degli articoli 3, 4 e 5 aggiunti al testo governativo dalla Camera dei deputati. L'articolo 3 infatti così recita, fra l'altro: « I marescialli capi ed i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei dall'apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957,

n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data del collocamento a riposo ». Ora, data l'ipotesi di un maresciallo capo o di un maresciallo ordinario collocato a riposo nel dicembre del 1964 che presenti oggi la domanda e che, riconosciuto idoneo dalla Commissione, venga ammesso nel ruolo speciale, che significato hanno le parole: « a decorrere dalla data del collocamento a riposo »?

BERTOLI. È evidente che non gli si possono dare gli arretrati.

MARTINELLI. Anch'io sono di questa opinione. Credo infatti che serva soltanto ai fini di attribuirgli una maggiore anzianità, ma vorrei esserne sicuro.

Altra considerazione devo fare a proposito dell'articolo 5. Come è già stato posto in evidenza dal senatore Ferreri, faccio osservare che il capitolo 1189, sul cui stanziamento dovrebbe operarsi la riduzione corrispondente per far fronte al maggior onere derivante per l'esercizio 1966 dall'attuazione del presente provvedimento, non ha nulla a che vedere con il trattamento del personale dal momento che riguarda l'indennità ed il rimborso spese di trasporto per il trasferimento del personale militare. Comunque, a parte questa considerazione, vorrei sapere come è stato calcolato il maggior onere di lire 22 milioni e mezzo. Quanti sono quelli che si presume facciano domanda? Sono dei chiarimenti che ritengo necessari al fine di valutare esattamente la portata dell'articolo 5. Naturalmente, se il testo del Governo deve rimanere invariato cadono anche le mie osservazioni.

PELLEGRINO. Faccio osservare alla Commissione che spesso, in occasione di provvedimenti legislativi in materia di personale, la Guardia di finanza riceve un trattamento meno favorevole rispetto agli altri Corpi delle Forze armate, così da rendere necessari successivi provvedimenti di perequazione. Nel caso particolare c'è un trattamento diverso tra il Corpo della guardia di finanza e il Corpo di pubblica sicurezza. Infatti, mentre per quest'ultimo è previsto ad-

dirittura un organico a parte per questo ruolo speciale, per la Guardia di finanza ciò non si verifica, dal momento che il Ministero del tesoro e la Ragioneria generale si sono dichiarati contrari alla creazione di un Corpo particolare per mansioni di ufficio, ritenendo sufficiente l'allargamento dell'attuale organico, che da 250 è passato a 350 unità. In questa maniera, analogamente a quanto è stato fatto per le altre Armi, è stata data la possibilità, fino a questo momento riservata ai marescialli maggiori, di entrare nel ruolo speciale anche ai marescialli ordinari e ai marescialli capi. Si è sentita questa necessità perchè di grande utilità si è dimostrato il lavoro svolto dai marescialli maggiori. Ma, l'intento di non creare un ruolo a parte è stato annullato dal fatto che le unità risultano quasi raddoppiate.

Noi proponiamo, quindi, che si crei un ruolo a parte e che di questo ruolo debbano far parte tutti coloro che, collocati in pensione, vogliano continuare a svolgere le loro funzioni.

Le ragioni che ci inducono a chiedere la formazione di un ruolo a parte, come ho già detto, derivano dal fatto che molte persone — brigadieri, marescialli ordinari — in attesa di promozione, non riusciranno, altrimenti, ad ottenerla.

MARTINELLI. Infatti l'articolo 4 recita: « Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare... sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge ». Questo è grave, perchè così facendo veniamo a scontentare tutti gli altri sottufficiali, appunto perchè non si è creato un ruolo a parte: bisogna stare attenti perchè, immettendo personale di oltre 60 anni di età nel ruolo, da riassorbire a mano a mano che si produrranno vacanze, si ritardano le promozioni dei più giovani e si compie un'ingiustizia verso di essi. Quindi si crei un ruolo a parte, così come è stato fatto per gli altri Corpi, o, per lo meno, si allarghi questo organico. Resta, comunque, evidente che bisogna fare attenzione a non creare delle disfunzioni rispetto ai sottufficiali in servizio attivo.

G I G L I O T T I . Una sola osservazione.

Nel disegno di legge, sia in quello presentato dal Governo, sia in quello approvato dalla Camera dei deputati, vi è questa disposizione, contenuta nell'articolo 2, secondo comma: « In relazione al numero dei posti d'organico occupati da sottufficiali del suddetto ruolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado ».

Abbiamo appreso dalla relazione della Corte dei conti per il 1965 che, quando si tratta di generali, di ammiragli, di generali di squadra aerea, c'è un numero sovrabbondante dell'organico. Qui, nel disegno di legge approvato dalla Camera, invece, lasciamo l'organico vuoto. C'è, è vero, l'articolo 4 che parla di riassorbimento; comunque, nella situazione attuale un certo numero di posti non rimane coperto.

P R E S I D E N T E . Insisto sull'osservazione fatta dal relatore a proposito del terzo comma dell'articolo 3, che, testualmente, recita: « I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio a decorrere dalla data del collocamento a riposo ».

Il senatore Martinelli ha già rilevato che se si viene collocati a riposo nel 1964 e immessi nel ruolo nel 1966, la data di decorrenza per il nuovo incarico è quella del 1964, il che creerà una situazione che potrà esser definita quanto meno anomala.

P E L L E G R I N O . Però queste persone già stanno lavorando da tempo, e gratuitamente!

P R E S I D E N T E . È una questione di fondo quella che io pongo, perchè così si viene a stabilire un principio che domani potrà essere invocato da chiunque possa avervi interesse. Quindi bisognerebbe dire solamente « dalla data in cui sono ammessi ».

Non capisco proprio, perchè, essendo stati collocati in pensione due anni fa ed entrando a far parte del ruolo speciale oggi, vengano considerati, tuttavia, immessi nel ruolo due anni prima.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Essendo il provvedimento di competenza del Ministero delle finanze, non posso dire molto alla Commissione in ordine alle ragioni di fondo che hanno indotto a presentare il disegno di legge in discussione; però è evidente, senza bisogno di approfondire molto, che è un provvedimento tendente ad adeguare la posizione dei marescialli della Guardia di finanza a quella dei sottufficiali degli altri Corpi, e in questo senso mi associo a quanto è stato detto e rilevato dal senatore Pellegrino circa l'opportunità che un provvedimento del genere venga esteso a tutti gli appartenenti alle Forze armate, anche perchè l'inconveniente, in qualche modo non condiviso dall'altro ramo del Parlamento, che ha introdotto quegli emendamenti aggiuntivi, deriva proprio da questo sfasamento nell'entrata in vigore della legge.

Tuttavia, allo stato attuale, ringrazio il relatore e aderisco alla sua proposta di ritornare al testo del Governo rimettendo in posizione di parità, da un punto di vista amministrativo e giuridico, i marescialli della Guardia di finanza rispetto a quelli degli altri Corpi, altrimenti il mantenimento del testo approvato dalla Camera avrà delle conseguenze sulle quali il Ministero del tesoro aveva già richiamato l'attenzione della Presidenza del Consiglio. Per questo motivo ne parlo, altrimenti invaderei il campo del Ministero delle finanze; inoltre, poichè alla questione è stata interessata la Presidenza del Consiglio, mi sento autorizzato a dire queste cose, che, cioè, si sarebbero avute delle conseguenze quanto meno strane, alcune delle quali già rilevate dal senatore Martinelli.

Circa poi la cifra dei 22 milioni e mezzo, a parte il fatto che la sua collocazione appare anomala, essendo stata fatta gravare su un capitolo notoriamente insufficiente, dai conteggi fatti dal Ministero del tesoro essa risulta anche insufficiente.

Mi associo, pertanto, alla proposta di ripristinare il testo governativo eliminando gli articoli 3, 4 e 5.

G I G L I O T T I. Però alla Camera il Governo fu favorevole a quegli emendamenti.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ed è per questo che il Tesoro si è rivolto alla Presidenza del Consiglio, avendo notato quelle sfasature.

P E L L E G R I N O. Ma non è il Tesoro! È la Ragioneria generale dello Stato che non intende affatto aumentare l'organico e creare questo nuovo ruolo, che esiste già negli altri Corpi, ed insiste perchè vengano ammesse queste persone a scapito dell'attuale organico dei sottufficiali della Guardia di finanza.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Stando così le cose, non mi opporrei ad un eventuale rinvio del provvedimento per un esame più approfondito.

M A C C A R R O N E. Siamo d'accordo su questa proposta del Governo, anche perchè vorremmo ristudiare il problema sollevato dal collega Martinelli in relazione alla copertura e solo a questo proposito. Infatti le norme degli articoli 3, 4 e 5 ci sembrano sostanzialmente opportune e non creano, a nostro avviso, quegli sfasamenti e quelle incongruenze finora rilevate, qualora si correggesse l'articolo 3, togliendo dal terzo comma le parole « a decorrere dalla data del collocamento a riposo ».

Quindi nessun inconveniente dal punto di vista giuridico e da quello amministrativo per queste categorie.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si aumenta, però, il disagio di quelle persone che restano indietro e non possono essere promosse.

M A C C A R R O N E. Questo è relativo, perchè si tratta di un numero che può essere facilmente riassorbito data l'avanzata età di queste persone.

Quindi siamo d'accordo sul rinvio, ma pregheremmo il Governo di ristudiare la materia, eventualmente rivedendo la copertura secondo questa soluzione, così come è stato messo in evidenza dal senatore Martinelli.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro » (1639)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R E R I, *relatore*. I buoni del Tesoro, in virtù di una legge che ha ormai più di cento anni, malgrado sia stata rinverdata col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si prescrivono in 25 anni, non tenendo conto, almeno fino a questo momento, che con il Codice civile del 1942 tutti i termini di prescrizione sono stati ridotti.

Ora, con il provvedimento in esame si propone di portare il termine della prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro a dieci anni a partire dal giorno della loro scadenza.

Un secondo articolo provvede, in base ad una regola generale inserita nelle norme transitorie di applicazione del Codice civile del 1942, a far salva la situazione dei possessori di buoni del Tesoro non presentati per la riscossione da più di 10 anni, perchè i dieci anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, anzichè dalla data della scadenza dei buoni stessi.

L'opportunità di questa legge mi sembra risulti evidente, specialmente se si tiene conto che i buoni del Tesoro sono posseduti, in genere, da persone che hanno consuetudine con questo tipo di investimento; quindi, mi pare che i due articoli del provvedimento debbano essere accolti nel testo in cui sono stati presentati.

FORTUNATI. Il testo dell'articolo 2 non mi sembra molto chiaro. In esso infatti si dice: « Per i buoni ordinari del Tesoro scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, purchè, a norma della legge precedente, non vengano ad estinguersi prima di tale termine ». Qual è questa legge precedente?

FERRERI, relatore. Si tratta della legge 4 aprile 1856, n. 1560, che stabilisce una prescrizione venticinquennale.

CONTI. Mi sembra che sia giusto. Se in conseguenza della vecchia legge la prescrizione non si è ancora verificata perchè sono trascorsi, per ipotesi, solo 19 o 20 anni e non 25, con l'entrata in vigore della nuova legge non comincia a decorrere *ab initio* il nuovo termine di 10 anni.

FERRERI, relatore. Al momento dell'entrata in vigore della nuova legge un buono del Tesoro che fosse già scaduto, per esempio da 20 anni, non ha diritto alla nuova prescrizione decennale, perchè in base alla vecchia legge viene ad estinguersi prima di tale termine, cioè dopo altri cinque anni. In altre parole, nel caso citato continua a valere la vecchia prescrizione venticinquennale, che si concreterà col decorso di altri cinque anni soltanto, e non di dieci.

GIGLIOTTI. L'articolo 1 è senz'altro da approvare, perchè regola una situazione che è compresa nell'ambito delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del 1942. Infatti, mentre col Codice del 1865 la prescrizione estintiva ordinaria era di 30 anni, col nuovo Codice del 1942 è stata portata ad un termine più breve, che è di 10 anni, e quindi è giusto che la particolare prescrizione venticinquennale per i buoni del Tesoro, rimasta fino ad oggi in vigore, venga adeguata al termine stabilito dal Codice civile, in modo che si abbia un termine unico, uguale sia per la prescrizione estintiva ordinaria sia per quella dei buoni del Tesoro.

L'articolo 2, però, dovrebbe essere formulato con maggior chiarezza. Nel caso, infatti, che siano già trascorsi 23 o 24 anni dalla scadenza dei buoni del Tesoro, quando cioè basta soltanto un anno o due per compiere il periodo di 25 anni della vecchia prescrizione, non si può ritenere che debbano invece decorrere altri 10 anni dall'entrata in vigore della nuova legge. Evidentemente, l'intento di chi ha proposto il testo è proprio questo, però è bene forse renderlo più esplicito.

CONTI. Sono d'accordo col collega Gigliotti.

PRESIDENTE. La questione è chiarita nella relazione che accompagna il disegno di legge, ove è detto: « Con l'articolo 2 del provvedimento medesimo si ha riguardo alle prescrizioni che saranno già in corso all'entrata in vigore della nuova legge. Per esso i buoni emessi anteriormente a tale data verrebbero a prescriversi col decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della nuova legge, sempre che non vengano a prescriversi, ai sensi della vecchia legge, prima di questo termine ».

FERRERI, relatore. Ad ogni modo si può emendare l'articolo 2, aggiungendovi gli estremi esatti della legge precedente, per eliminare ogni dubbio.

FORTUNATI. Invece che « a norma della legge precedente » si può anche dire: « a norma della legge di cui all'articolo 1 » o: « di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE. È meglio riportare gli estremi esatti della vecchia legge; dire cioè: « a norma della legge 4 aprile 1856, n. 1560 ».

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1856, n. 1560, i buoni ordinari del Tesoro si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni a partire dal giorno della loro scadenza.

(È approvato).

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, purchè, a norma della legge precedente, non vengano ad estinguersi prima di tale termine.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Ferreri un emendamento tendente a sostituire l'espressione: « a norma della legge precedente », con la seguente: « a norma della legge 4 aprile 1856, n. 1560 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca » (1151)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione di contributi da parte del Mi-

nistero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con propri decreti, contributi a favore della mensa aziendale della Zecca, nei limiti dello stanziamento di bilancio iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo per le spese generali di esercizio della Zecca.

BANFI, *relatore*. La mensa aziendale degli operai della Zecca, che è in esercizio da moltissimo tempo, fu istituita per soddisfare una assoluta necessità del personale, obbligato a trattenersi nello Stabilimento anche durante il prescritto periodo di riposo o a prolungare l'orario di lavoro per eccezionali esigenze di servizio, ai sensi delle norme vigenti. Una parte dei fondi necessari per il funzionamento della mensa è da sempre pagata in proprio dagli operai, mentre la parte rimanente è coperta dai contributi del Ministero del tesoro, che vengono fatti gravare sulle spese generali di esercizio della Zecca.

Ora, per meglio disciplinare la concessione di tali contributi il Ministero del tesoro chiede di essere autorizzato a dare le sovvenzioni con propri decreti, secondo i bisogni. Il provvedimento non modifica nulla sostanzialmente, cioè non reca nuovi oneri.

BERTOLI. Ma perchè ricorrere ad una legge per questo? Si tratta di una azienda.

MARTINELLI. Perchè il Ministro, evidentemente, ha incontrato difficoltà a ottenere la registrazione dei contributi alla mensa della Zecca, con l'attuale sistema.

BANFI, *relatore*. Si tratta di spese generali della Zecca, che la Corte dei conti deve registrare. Ora, se questa ha avanzato la richiesta specifica di una legge ai fini del-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)101^a SEDUTA (20 ottobre 1966)

la registrazione, credo che non ci sia nessun motivo per opporsi. Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è evidentemente favorevole all'approvazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (211)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bergamasco, Veronesi, D'Andrea Andrea e Nicoletti: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti ».

M A R T I N E L L I, *relatore*. La discussione su questo disegno di legge si è iniziata il 1° dicembre 1965. In quell'occasione fu posta anzitutto una questione pregiudiziale, e cioè se dovesse attendersi il disegno di legge organico, del quale mi sembra sia relatore il collega Cenini che ha per oggetto il rilascio al Governo di una delega per il riordinamento di tutta la materia delle agevolazioni ed esenzioni fiscali.

Si discusse ampiamente sulla questione e si arrivò alla conclusione di limitare la esenzione contemplata dal disegno di legge alle sole liberalità destinate a fini scientifici e culturali. Fu chiesto poi un breve rinvio al fine di elaborare un testo che te-

nesse conto di questa redistribuzione. Il Sottosegretario alle finanze Valsecchi espresse l'opposizione del Governo al provvedimento, motivandola con l'esigenza di attendere l'organico riassetto delle agevolazioni tributarie. Dopo brevi interventi del relatore e dei senatori Pirastu e Artom, la Commissione accolse la proposta di un breve rinvio.

Successivamente, ho chiesto di poter presentare alla Commissione un testo che fosse concordato con l'Amministrazione interessata, ma non ho mai potuto raggiungere questo intento. Debbo dire che ad un certo momento ho pregato il Presidente di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge, perchè si decida o di attenersi al parere del Governo e quindi si concluda col respingere il disegno di legge, oppure, se non si è d'accordo col Governo, si concluda con l'approvazione di un testo anche con l'opposizione del Governo. Io ogni tanto ricevo lettere che lamentano la mia negligenza. Essendo, infatti, nell'ordine del giorno generale del Senato contenuta l'indicazione che io sono il relatore del provvedimento, sembra a coloro che sono fuori del Parlamento che sia colpevole il relatore della mancata approvazione del provvedimento medesimo.

Io ho voluto proporre qui questo quesito per chiedere lumi, evidentemente rinviando la discussione ad altra seduta, data l'assenza del Sottosegretario per le finanze. Pregherei il Presidente di far presente al Ministero competente questa mia richiesta.

P R E S I D E N T E. Senz'altro accolgo il desiderio del relatore, che condivido pienamente. Chiederemo ai responsabili del Ministero delle finanze che si preparino a discutere questo disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,10.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari